

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.

- Art. 1 finalità
- Art. 2 modifiche all'articolo 1bis del DPRReg 272/2005
- Art. 3 modifiche all'articolo 3 del DPRReg 272/2005
- Art. 4 modifiche all'articolo 5 del DPRReg 272/2005
- Art. 5 modifiche all'articolo 10 del DPRReg 272/2005
- Art. 6 modifiche all'articolo 120 del DPRReg 272/2005
- Art. 7 sostituzione dell'allegato B al DPRReg 272/2005
- Art. 8 sostituzione dell'allegato C al DPRReg 272/2005
- Art. 9 sostituzione dell'allegato D al DPRReg 272/2005
- Art. 10 sostituzione dell'allegato E al DPRReg 272/2005
- Art. 11 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.

art. 2 modifiche all'articolo 1 bis del DPRReg 272/2005

1. All'articolo 1bis del decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: <<regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187 del 26 giugno 2014>>.

b) al comma 3 le parole: <<dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014>>.

art. 3 modifiche all'articolo 3 del DPRReg 272/2005

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole: <<dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 651/2014>>;
- b) al comma 3 le parole <<dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 651/2014>>;
- c) al comma 4 le parole: <<, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi, >> sono soppresse;
- d) al comma 6 bis le parole: <<dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle parole: <<dall'articolo 2, numero 18) del regolamento (UE) n. 651/2014>>.

art. 4 modifiche all'articolo 5 del DPRReg 272/2005

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Aiuti agli investimenti ed alle consulenze ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014>>.
- b) al comma 1 le parole: <<regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) n. 651/2014>> e la lettera b) è abrogata;
- c) al comma 2 le parole: << dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014>>;
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Nei casi in cui l'investimento sia effettuato in una delle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, l'intensità dell'incentivo agli investimenti non deve superare i massimali stabiliti dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell' articolo 14, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 651/2014.>>
- e) al comma 4 le parole: << dell'articolo 13, paragrafi 2 e 6 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 14, paragrafi 5 e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014>>.
- f) al comma 5 le parole: <<all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato (CE) >> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato >> e le parole: <<periodo 2007-2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<periodo 2014-2020>>.
- g) il comma 6 è abrogato;
- h) il comma 7 è abrogato.

art. 5 modifiche all'articolo 10 del DPRReg 272/2005

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 2 bis le parole: <<dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 2, numero 18) del regolamento (UE) n. 651/2014>>;
- b) alla lettera a) del comma 2 ter le parole: <<nell'impresa beneficiaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<nello stabilimento beneficiario>>;
- c) alla lettera c) del comma 2 ter le parole: <<, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa>> sono sostituite dalle seguenti: <<che non hanno relazioni con l'acquirente>>;
- d) alla lettera d) del comma 2 ter dopo le parole: <<dell'impresa>> sono inserite le seguenti: <<e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto>>.

art. 6 modifiche all'articolo 120 del DPRReg 272/2005

1. Al comma 4 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 le parole: << dagli articoli 44, paragrafo 3 e dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 58, paragrafo 4, e dall'articolo 59 del regolamento

(UE) n. 651/2014>>.

art. 7 sostituzione dell'allegato B al DPREg 272/2005

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

art. 8 sostituzione dell'allegato C al DPREg 272/2005

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dall'allegato B al presente decreto.

art. 9 sostituzione dell'allegato D al DPREg 272/2005

1. L'allegato D al decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dall'allegato C al presente decreto.

art. 10 sostituzione dell'allegato E al DPREg 272/2005

1. L'allegato E al decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dall'allegato D al presente decreto.

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Regime di aiuto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

Settori di attività e tipologie di aiuto esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) n. 651/2014, tale regolamento non si applica:

a) agli aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2012, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari oppure quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

e) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

2. Ai sensi dell'articolo 2, numeri 8 e 10 del regolamento (UE) n. 651/2014, si intende per:

a) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;

b) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

3. Ai sensi dell'articolo 2, numero 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, per "impresa in difficoltà" si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

4. Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del precedente paragrafo 3. opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma di tale regolamento (UE).

Regime di aiuto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

Settori "sensibili" esclusi dagli aiuti a finalità regionale, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 651/2014, gli aiuti a finalità regionale non si applicano in particolare:

a) agli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;

b) agli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analogha attività nello spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata.

Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane - Modalità di calcolo dell'intensità dell'aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del Regolamento (UE) n. 651/2014

L'entità dell'aiuto concesso a favore delle iniziative di cui all'articolo 23, comma 1, con riferimento ai disposti di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e l'entità di aiuto concesso a favore delle iniziative di cui all'articolo 23, comma 3 ter, con riferimento alla disciplina di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" viene effettuato mediante la seguente formula $EDU \times PIF \times RTI$ in cui:

- EDU è l'elemento dono unitario, vale a dire il vantaggio rappresentato dalla riduzione di un punto del tasso di interesse, quando sono note le caratteristiche del finanziamento (durata e periodo di preammortamento);
- PIF è la percentuale dell'investimento o dell'iniziativa finanziata;
- RTI è l'ampiezza della riduzione del tasso.

Per consentire tale calcolo sono quindi necessari i seguenti elementi per i quali vengono formulate le seguenti precisazioni:

1. Base di riferimento delle voci che compongono l'investimento o l'iniziativa

È determinata dalla cosiddetta «spesa ammessa» a mutuo, cioè dagli importi degli investimenti o delle iniziative finanziabili.

2. Percentuale dell'investimento o dell'iniziativa finanziati

È determinata dal rapporto fra importo del mutuo concesso e l'importo della spesa accolta a finanziamento.

3. Durata totale del finanziamento

È data dalla durata dell'ammortamento del mutuo stabilita nella delibera di concessione più il periodo di preammortamento convenzionale, calcolato dalla data di delibera di concessione da parte del Comitato o da data successiva espressamente prevista come clausola particolare precedente l'erogazione dei fondi.

4. Ampiezza della riduzione del tasso di interesse

È determinata dalla differenza tra:

- a) il tasso indicato dal Ministro delle attività produttive in conformità con le disposizioni dell'Unione europea e
- b) il tasso agevolato determinato per le operazioni F.R.I.E.

5. Tasso di attualizzazione

È pari a quello di cui al precedente punto a).

Mediocredito - Finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali - Modalità di calcolo dell'intensità dell'aiuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 e del regolamento (UE) n. 651/2014

I parametri da utilizzarsi per definire l'entità dell'aiuto accordato con il contributo concesso ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge regionale n. 12/2002, con riferimento ai disposti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ed al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, sono i seguenti:

- *data di concessione*: la data di concessione dell'agevolazione da parte del Comitato di gestione del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 37, comma 4 del presente regolamento.

- *tasso di attualizzazione*: tasso di riferimento fissato dalla Commissione ed in vigore alla data di concessione dell'agevolazione.

- *aiuto*: sommatoria dei seguenti elementi:

- a) ammontare dei contributi, relativamente alle sole rate del finanziamento già scadute precedentemente alla data di concessione dell'agevolazione, determinato per differenza tra gli importi per interessi corrisposti dai beneficiari, in base alle modalità di cui all'articolo 36, comma 1, del presente regolamento, e gli interessi calcolati con le medesime modalità sugli stessi debiti residui applicando il tasso agevolato previsto all'articolo 36, comma 2, del medesimo regolamento;
- b) equivalente sovvenzione lorda (ESL) dell'aiuto a scadere ovvero il valore attuale, alla data di concessione dell'agevolazione, dei contributi determinati in base alle modalità di cui all'articolo 36 del presente regolamento, relativamente alle rate del finanziamento non scadute.

- *calcolo dell'ESL*: l'equivalente sovvenzione lorda è così definita:

$$ESL = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{(1 + t_{att} / 100)^{(g/360 + (k-1) / 2)}}$$

dove:

- n: numero rate totali da considerare;
- g: numero giorni intercorrenti tra la data di concessione dell'agevolazione e la prima rata da considerare;
- t_{att}: tasso nominale annuo di attualizzazione;
- k: variabile da 1 a n;
- A_k: agevolazione riferibile alla k-esima rata da considerare.

- *intensità lorda dell'aiuto*: importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili dell'iniziativa.